

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ADA NEGRI”

Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO)

Tel./Fax 02.90000266

E-mail : mic872009@istruzione.it - mic872009@pec.istruzione.it

www.icmottavisconti.edu.it

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009



CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE, TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI DI MOTTA VISCONTI (MI) E LA DITTA/SOCIETA' PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E ALIMENTI DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 18 DICEMBRE 2025

Premesso che:

- l'*Istituto* ha ravvisato la necessità di garantire al personale scolastico un servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti mediante distributori automatici;
- in data 27/01/2022 è scaduta la convenzione con la Ditta fornitrice "ORASESTA SPA" di distributori automatici di bevande fredde/calde e altro;
- è stata richiesta una proroga del servizio fino a nuova convenzione;
- il Dirigente scolastico ha provveduto, previa valutazione delle esigenze dell'istituto, a emanare un Bando di Gara per l'installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti, giusta riferimento prot. n. 5250/VI.2 del 16/11/2022, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 56/2017;
- in seguito a procedura di gara il servizio è stato affidato alla società ORASESTA SPA, quale unica offerente;
- il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio in oggetto al presente atto;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge;

T R A

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti (Mi) (C.F.: 90015610158), Dott.ssa Antonietta Bianco domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, la quale interviene e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica che rappresenta;

E

Il Sig. Amoruso Lorenzo, nato a Busto Arsizio il 08 settembre 1981 residente a Milano, via F.lli Bronzetti 8, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della società Orasesta spa, con sede legale in Milano 20134, Via Oslavia n. 17/8 C.F.: 00761070168 - P. IVA: 07621050157 che in seguito, per brevità, sarà chiamato anche gestore;

Si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti (Mi) autorizza la società Orasesta spa così come in premessa individuata ad installare, gestire e rifornire nei locali della scuola n° 9 distributori automatici di bevande e, precisamente:

- 1 - Scuola Primaria di Via Don Milani 4, Motta Visconti: n.1 distributore di bevande calde e n.1 distributore di bevande fredde e snack destinato al solo personale in servizio, circa 53 unità nonché occasionali genitori partecipanti a riunioni;
- 2 - Scuola Infanzia di Via Don Milani 12, Motta Visconti: n.1 distributore di bevande calde e n.1 distributore di bevande fredde e snack destinato al solo personale in servizio, circa 15 unità nonché occasionali genitori partecipanti a riunioni;
- 3 - Scuola Secondaria di Via Ada Negri, Motta Visconti: n.1 distributore di bevande calde e n.1 distributore di bevande e snack destinato al solo personale in servizio, circa 38 unità nonché occasionali genitori partecipanti a riunioni;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ADA NEGRI”

MOTTA VISCONTI (MILANO)



4 - Scuola Primaria di Via Marangoni, Besate: n.1 distributore di bevande calde e n.1 distributore di bevande e snack destinato al solo personale in servizio, circa 29 unità nonché occasionali genitori partecipanti a riunioni;

5 - Scuola Infanzia di Via Marangoni, Besate: n.1 distributore di bevande calde destinato al solo personale in servizio, circa 8 unità nonché occasionali genitori partecipanti a riunioni.

Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata del servizio è di **anni 3 (tre) dal 19 dicembre 2022 al 18 dicembre 2025**, a meno che non intervenga recesso motivato scritto da una delle parti, da presentarsi almeno 60 giorni prima. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla Legge n.62/2005, art. 23 e tra l'altro non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del triennio **18 dicembre 2025**.

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per la scuola, oltre che per violazione degli obblighi e prescrizioni previsti dal successivo art. 3, art. 4 e art. 5, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o norme commerciali o igienico-sanitarie, contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all'interno della scuola).

Indipendentemente dai casi previsti nella presente convenzione, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel bando di gara;
- per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
- quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

E' inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale della presente convenzione in coincidenza del termine dell'anno scolastico: le proposte di disdetta scritta devono pervenire entro il mese di maggio.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità:

1. la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge;
2. gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle macchine e alla dotazione e pulizia dei contenitori per i rifiuti;
3. l'impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di cartellino di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro;
4. le responsabilità relative a danni che potessero derivare alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ADA NEGRI”

MOTTA VISCONTI (MILANO)



5. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
6. la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
7. la disponibilità del gestore a non ostacolare l'eventuale attività di cantiere ed a collaborare nella ricerca di soluzioni alternative rispetto agli spazi da occupare per l'erogazione del servizio;
8. l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti dell'utenza, della Scuola e del Comune;
9. **la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;**
10. la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro installazione, manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l'Istituzione Scolastica.

Il gestore si impegna inoltre:

- **a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienicosanitarie vigenti;**
- **ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;**
- a rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con la Dirigenza dell'Istituto;
- ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente Scolastico circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta nei locali della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine;
- **a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del Consiglio di Istituto, la tipologia, la qualità ed i prezzi offerti ed accettati in sede di gara;**
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Istituto e l'Amm.ne Comunale sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa del personale dipendente.



ART. 4 - CORRISPETTIVO ANNUO

Il gestore verserà alla Scuola, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, dall'inizio alla fine della presente convenzione e per l'insieme dei distributori installati, l'importo di € 600,00 annui quale contributo all'Istituto.

I versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite avviso di pagamento PAGO IN RETE (PagoPA), unica procedura per effettuare pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche, emesso dall'I.C. "Ada Negri" Motta Visconti.

ART. 5 - CONTROLLI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico, del D.S.G.A. o di una eventuale Commissione nominata dal Consiglio d'Istituto.

In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Dirigente Scolastico o il D.S.G.A. contesteranno per iscritto il fatto al gestore.

Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2, art. 3, art. 4 e art. 5, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole elencate nei seguenti art. 6, art. 7 nonché ogni altra presente nella convenzione.

ART. 6 - SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Gestore. In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Milano.

Per l'atipicità del contratto, non è prevista evidenziazione di costi per la sicurezza, che sono a totale carico del gestore.

ART. 7 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Preso atto che le azioni d'interferenza da parte della Ditta appaltatrice sono di modesta entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi della scuola, si ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito sono sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell'istituto, ed in particolare:

- La collocazione dei distributori verrà effettuata evitando intralci significativi alle vie di esodo o occultamento estintori, idranti, cassette di primo soccorso, o altri presidi di emergenza.
- Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza la ditta le libererà in modo sollecito;
- Le operazioni di installazione verranno effettuate in momenti, concordati con i responsabili di scuola, con basso afflusso di studenti, cioè al di fuori del normale orario delle lezioni (o nei periodi non di regolare lezione);
- Le operazioni di manutenzione e di rifornimento potranno avvenire anche durante l'orario di lezione, evitando però gli orari di massimo affollamento dei corridoi (ora d'inizio lezioni mattutine, intervallo, ora di chiusura lezioni mattutine).
- Ogni distributore deve avere indicato il nome della ditta/società e il numero di telefono e fax.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ADA NEGRI”

MOTTA VISCONTI (MILANO)



- Il Dirigente darà indicazioni ai collaboratori Scolastici in merito alla prevenzione e segnalazione di eventuali comportamenti pericolosi degli utenti.
- Il gestore fornirà un elenco degli operatori incaricati per le operazioni di manutenzione e rifornimento, che dovranno essere facilmente identificabili.
- Per eventuali operazioni di installazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno la scuola, che darà indicazioni al personale scolastico per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito di studenti e personale.
- Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
- Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale (elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario.
- Il gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
- Qualora, per qualsiasi motivo, il gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti eliminando quelli scaduti, informerà la scuola, che provvederà a far apporre sulle macchine avvisi di “NON UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO”. I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono quindi essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi nulli.

ART. 8 – CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Gestore dà atto che copia in originale dello stesso è stato dal medesimo trattenuto a sue mani.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati personali acquisiti dall'istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e/o mediante archivi cartacei.

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Bianco.

Motta Visconti, 07 dicembre '22

Letto, approvato e sottoscritto.

Timbro e firma del

Titolare/Rappresentante Legale

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Antonietta Bianco)